



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti – Via Roma 15

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 17/06/2026	DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 COMUNE DIPOGGIO NATIVO (RI)
---------------------------------	---

L'anno **2026** addì **17** del mese di **Giugno** alle ore **09.35** nella sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - VAGNI GIANLUCA	Sindaco	SI
2 - GIULIANI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3 - GUIDI STEFANO	Consigliere	SI
4 - ANTONINI ALVARO	Consigliere	SI
5 - MICONI GIORGIA	Consigliere	SI
6 - SPINELLI GIANCARLO	Presidente del Consiglio	SI
7 - UBERTINI MICHELA	Consigliere_Ass	SI
8 - SAVIOLI SIMONA	Consigliere	SI
9 - DIAMILLA VERONICA	Consigliere	NO
10 - BARBERI STEFANO	Consigliere	NO
11 - GUIDI LIVIO	Consigliere	NO

IN CARICA n. 11	PRESENTI 8	ASSENTI 3
--------------------	------------	-----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio sig. SPINELLI GIANCARLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. CREMASCO WILLIAM

La seduta e' pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 17/03/2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato 2026-2028;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

VISTI INOLTRE,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

RICHIAMATE,

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- La Deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante “obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”.
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative

per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF" (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF;
- Delibera 05 agosto 2025, 397/2025/R/rif Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- Determina 07 novembre 2025 1/2025 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative

DATO ATTO CHE,

la citata delibera dell'ARERA 397/2025/R/Rif concernente l'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;
- b) **costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

ATTESO CHE lo stesso art. 7.4, prevede che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario,

secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri γ_1 , γ_2 , del fattore di sharing e dei coefficienti , , e assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della

regolazione dell’Autorità, provvede ad adottare l’atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

DATO ATTO CHE,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di POGGIO NATIVO (RI), non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell’Amministrazione Comunale.

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO l’art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall’anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028), all’articolo 1, comma 677, prevede che All’[articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 397/2025/R/rif, è stato validato da Mercurio Service S.p.A.

- il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 397/2025/R/rif, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo di:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	401.302	412.397	408.408	408.408
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	253.341	254.029	270.014	282.225
Totale delle entrate tariffarie	654.643	666.426	678.422	690.633

RICHIAMATE LE “... Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni...” nelle quali viene dato atto che “Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)”;

RICORDATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla ditta S.A.PRO.DI.R. SRL;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2026-2029 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025**, così ripartito:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	400.462	411.558	407.643	407.643
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	252.501	253.264	269.249	281.460
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	652.963	664.821	676.891	689.103

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 7, comma 14 della Delibera n. 397/2025/R/Rif ARERA, “... Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;

CONSIDERATO CHE, richiamata la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif:

- ai sensi dell'articolo 4.2, “Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 **NON** eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3.
- ai sensi dell'art. 4.5 che “In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi...”

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

Presenti: n. 8

Assenti: n. 3

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di determinare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 (ALLEGATO – PEF 2026-2029) e la relativa documentazione (relazione di accompagnamento Comune e Gestore, relazione di accompagnamento di validazione, dichiarazione di veridicità comune e gestore) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere entro 60 giorni dalla presente, il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Assenti: n. 3

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 COMUNE DI POGGIO NATIVO (RI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Il Responsabile di Settore

Maria Fioroni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Fioroni

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SPINELLI GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CREMASCO WILLIAM

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Poggio Nativo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

William Cremasco in data 17/08/2026
Spinelli Giancarlo in data 17/08/2026